

Settore servizi istituzionali e alla persona

Unità organizzativa servizi sociali, giovanili, istruzione, servizi amministrativi e al pubblico

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI E FACILITAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DEBOLI O SVANTAGGIATE PER IL PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2026. CIG B3165B314C.

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato rientra nell'ambito della realizzazione di un progetto denominato "Persone svantaggiate inserimento lavorativo" che l'Amministrazione comunale ha inteso approvare allo scopo di riqualificare la spesa assistenziale legata alla concessione di contributi economici a soggetti svantaggiati di cui alla legge n. 381 del 08.11.1991 e deboli di cui all'art. 3 comma 2 della legge regionale n. 23 del 03.11.2006, come da declaratoria dell'art. 2, lett. f) e g) del regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione del 12.12.2002, anche e non solo in carico ai servizi sociali, nonché favorire gli inserimenti lavorativi di tali soggetti.

In considerazione della finalità del servizio relativa all'integrazione sociale e professionale di soggetti svantaggiati, l'appalto è riservato alle cooperative sociali ai sensi dell'art. 61 del Codice. I requisiti per la partecipazione alla gara sono descritti nella lettera di invito.

A tal proposito il presente appalto ha per oggetto:

1. servizio di apertura, chiusura e decoro parchi comunali e altri edifici pubblici;
2. servizio di pulizia dei parchi (rimozione carte e rifiuti a terra e collocamento nei cestini) e igienizzazione e sanificazione di servizi igienici di pertinenza dei parchi comunali;
3. servizio di facilitazione all'attraversamento pedonale in prossimità delle scuole;
4. monitoraggio dell'attività dei soggetti deboli o svantaggiati inseriti;
5. orientamento, accompagnamento al lavoro;
6. lavori di semplice manutenzione (copertura buche, sistemazione reti...)

Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di anni 2, dal 01.01.2025 – 31.12.2026.

Al termine dell'appalto, che coincide con il 31.12.2026, il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso.

Art. 3 – QUANTITA' PRESUNTA DEI SERVIZI E LUOGHI DI ESECUZIONE

Parchi:

I servizi settimanali quantificati su base oraria sono i seguenti:

Parco	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Tot.
Europa via Piave Vecchio	5	5	5	5	5	5	5	35
Trieste Via Firenze	5	5	5	5	5	5	5	35
Grifone, via Danimarca	5	5	5	5	5	5	5	35
Merville, Via Oriente	5	5	5	5	5	5	5	35



Educazione stradale, via Donizzetti	2	2	2	2	2	2	2	14
Parco Diritti Bambini (compreso apertura e chiusura dello Skatepark)	3	3	3	3	3	3	3	21
Parco Pegaso Via Aleardi	5	5	5	5	5	5	5	35
TOT	30	210						

Tot 210**Gli orari di apertura e chiusura di norma sono i seguenti:**

dicembre – febbraio: apertura ore 9.00, chiusura ore 18.00;

marzo apertura ore 9.00, chiusura ore 19.00;

aprile: apertura ora 9.00, chiusura ore 19.30;

maggio: apertura ore 9.00, chiusura ore 20.00;

giugno – agosto: apertura ore 9.00, chiusura ore 21.00;

settembre: apertura ore 9.00, chiusura ore 20.00;

ottobre: apertura ore 9.00, chiusura ore 18.30;

novembre: apertura ore 9.00, chiusura ore 18.00.

Le pulizie dei bagni verranno effettuate in due diversi momenti della giornata, al mattino e al pomeriggio, l'orario verrà concordato con il servizio.

Il totale ore settimanali di servizio frontale presso i parchi ed edifici è pari a 210. Tali dati hanno valore indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituiscono obbligo per il Comune.

Attraversamenti pedonali:

Le ore settimanali da dedicare al servizio di facilitazione all'attraversamento pedonale (comprehensive di verifica e coordinamento) sono indicate nella tabella sotto riportata.

Si specifica che il servizio di facilitazione all'attraversamento pedonale deve avere inizio 30 minuti prima dell'orario di ingresso a scuola e deve avere termine 30 minuti dopo l'orario di uscita. Tali orari, di ingresso e uscita dalla scuola, saranno comunicati alla ditta aggiudicatrice in tempo utile.

scuola	luogo del servizio	Ore sett. tot.	n. personale
Primaria G. Verga Via Olanda – 30016 Jesolo	Via Olanda	12,30	1
Primaria T. Vecellio Via C.Colombo – 30016 Jesolo	Via Colombo	12,30	1
Primaria M. Polo Via F. Petrarca, 6 -30016 Jesolo	Via Petrarca/XXIV maggio	15,30	1
Primaria M. Polo Via F. Petrarca, 6 -30016 Jesolo	Via Donizzetti/XXIV maggio	15,30	1
Primaria G. Rodari Via Antiche Mura – 30016 Jesolo	Via Antiche Mura	12,30	1
Scuola dell'infanzia statale Nausicaa	Via Nausicaa 20	15,30	1
		84	6

Il servizio di facilitazione all'attraversamento pedonale verrà reso presumibilmente per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

Art. 4 – VALORE DELL'APPALTO E PREZZO A BASE DELLA GARA

L'importo a base di gara è pari a complessivi € 667.265,00 i.v.a. esclusa.

L'appalto non necessita della redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza è pari a € 0,00. Verrà elaborato un verbale di coordinamento alla presenza dei R.S.P.P. di entrambe le parti prima dell'inizio del servizio.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del d. lgs. 36/2023, i costi della manodopera sono stati individuati in € 653.214,94 quantificati sulla base del CCNL Cooperative socio-sanitarie.

Art. 5 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) del d. lgs. 36/2023.

Art. 6 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120, comma 3, lett. b), del d. lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione chiedendo un aumento delle prestazioni non superiore al 10 per cento del valore iniziale del contratto. In particolare, la stazione appaltante si riserva di chiedere in corso di esecuzione ulteriori servizi di cui all'art. 9, lettera l).

Art. 7 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna purché comunicata tempestivamente alla controparte. In caso di sciopero del personale dipendente direttamente o indirettamente dalla Cooperativa, la stessa dovrà darne comunicazione al Comune con preavviso di almeno 24 ore.

Art. 8 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI

Il servizio di apertura e chiusura giornaliera parchi dovrà essere espletato di norma negli orari indicati all'articolo 3 salvo diverse richieste dell'ufficio competente. Il servizio comprende anche la pulizia giornaliera dei parchi intendendosi per tale la rimozione delle carte e dei rifiuti a terra ed il loro collocamento all'interno dei cestini (lo svuotamento dei cestini avverrà a cura di azienda rimozione rifiuti Veritas, ad esclusione del Parco Merville per il quale si farà carico delle operazioni la ditta aggiudicataria), piccole manutenzioni semplici, pulizia, igienizzazione e sanificazione dei servizi igienici destinati al pubblico nel Parco Educazione Stradale, Europa, Grifone, Pegaso, Merville e Parco diritti dei bambini. Il personale dovrà verificare lo stato generale dei parchi e dei giochi segnalando prontamente all'incaricato della cooperativa eventuali problematiche. Tale incaricato provvederà ad effettuare le segnalazioni agli uffici competenti. Il servizio di apertura e chiusura giornaliera parchi e di altri edifici pubblici potrà comprendere anche attività ausiliarie quali: distribuzione di volantini per iniziative dei servizi sociali, supporto nell'approntamento attrezzature per manifestazioni o servizi generali ausiliari. Di norma i servizi di pulizia e di igienizzazione e sanificazione dei bagni devono essere effettuati in occasione dell'apertura del parco.

Nei parchi sprovvisti di servizi igienici il personale sarà autorizzato a recarsi presso il pubblico esercizio più vicino. In caso di pioggia il servizio potrà essere sospeso in accordo con il comune e il monte ore redistribuito su altre giornate.

Art. 9 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

La ditta appaltatrice si impegna ad effettuare a propria cura e spese e con proprio personale:

- a) l'inserimento lavorativo, nell'arco di un anno, di almeno n. 8 soggetti svantaggiati o deboli di cui alla legge 381/1991, all'art. 3 commi 1 e 2 della legge regionale 23/2006, come da declaratoria dell'art. 2, lett. f) e g) del regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione del 12.12.2002, anche e non solo in carico al servizio sociale, previa valutazione della loro idoneità da parte della cooperativa, allo svolgimento dei servizi con contratti part-time, di durata di almeno 6 mesi, fatte salve valutazioni del servizio sociale in ordine all'opportunità di modulare diverse durate sulla base dei progetti di inserimento;
- b) coordinamento degli operatori e degli interventi con un proprio incaricato. La persona designata avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti,



- di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.
- c) redigere una proposta di politica attiva relativa all'inserimento lavorativo e tutoraggio, fornire informazioni agli operatori stessi sull'accesso al sistema dei servizi al lavoro; attivazione di politiche attive per il lavoro per l'inserimento lavorativo di natura orientativa, formativa e professionalizzante; per ciascun operatore inserito dovrà essere garantito un pacchetto "servizi di orientamento e di accompagnamento al lavoro" della durata di norma di ore 20;
 - d) per la funzione del precedente punto b) e c) dovrà essere impiegato un Operatore del Mercato del Lavoro locale (OMLI). Tale figura professionale deve avere l'esperienza definita nella DGR n. 2238/2011 e nei relativi provvedimenti di attuazione, verificata ai fini dell'accreditamento. Deve, inoltre, avere almeno 3 anni di esperienza in attività svolte con persone rientranti nelle tipologie di destinatari del progetto, che dovrà mantenere uno stretto raccordo con le assistenti sociali competenti per il singolo caso inserito e per la successiva fase di sgancio e di accesso al sistema dei servizi al lavoro;
 - e) custodire correttamente ed in sicurezza le chiavi dei parchi di cancelli ed edifici;
 - f) l'approvvigionamento di carta igienica, detergenti, guanti e materiale per l'igienizzazione e sanificazione dei bagni, sacchi per i rifiuti, tavoli e sedute (almeno 1 tavolo e 2 panche per parco) e di quanto altro necessario per la regolare e soddisfacente esecuzione del servizio;
 - g) la fornitura al personale di telefoni cellulari, mini megafoni per annunci orari chiusura parco, pettorine di riconoscimento, cartellini di riconoscimento, cappello, guanti, palette, mantelle con cappuccio e pantaloni antipioggia, attrezzi e materiali per piccole manutenzioni. Il coordinatore del lavoro dovrà essere fornito di autoveicolo, p.c. portatile e accesso ad internet autonomo, cellulare di servizio con traffico dati. Il personale impiegato, dovrà essere formato in modo da tenere un comportamento riguardoso e corretto nei confronti degli utenti dei parchi;
 - h) la produzione al comune dei seguenti documenti:
 - ✓ report individuale per ogni candidato selezionato con valutazione di esito;
 - ✓ proposta formativa individuale di politica attiva;
 - ✓ schede pianificazione mensile dell'assegnazione dei luoghi di lavoro degli operatori inseriti;
 - ✓ relazione trimestrale sull'andamento degli inserimenti contenenti sintetiche note individuali sui singoli operatori e sul lavoro di orientamento nei singoli casi con dettaglio orario;
 - ✓ copia del curriculum vitae del singolo inserito, copia del contratto di assunzione, copia degli attestati acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di formazione, scheda di autovalutazione da parte delle persone inserite;
 - ✓ relazione finale relativa ad ogni operatore inserito alla cessazione delle attività lavorative e di orientamento;
 - ✓ relazione finale a conclusione dell'appalto contenente tutti i dati relativi all'andamento del servizio del biennio con proposte relative al miglioramento del servizio.
 - i) per ogni destinatario del progetto si prevede un colloquio iniziale che consente la conoscenza tra le persone coinvolte e un colloquio finale per la restituzione degli esiti del percorso;
 - j) su richiesta partecipazione a incontri di equipe tra il coordinatore e assistente sociale di riferimento del singolo operatore inserito;
 - k) invio del report del monitoraggio individuale al termine dei sei mesi successivi alla conclusione del percorso progettuale in ordine al tema della ricerca lavorativa;
 - l) possibili ulteriori servizi mirati all'inclusione sociale.

Art. 10 – CLAUSOLA SOCIALE E APPLICAZIONI CONTRATTUALI E NORMATIVE

Ai sensi dell'art. 57 del d. lgs. 36/2023, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, si allega alla documentazione di gara, l'elenco del personale attualmente impiegato nel servizio.

La ditta aggiudicataria dovrà osservare tutte le disposizioni in vigore in materia di assunzione del personale e di regolamenti contrattuali. Essa impiegherà per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto proprio personale in possesso dei prescritti requisiti professionali ed applicherà nei confronti di quest'ultimo le condizioni normative e retributive previste

dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali. Il personale sarà pertanto assunto, inquadrato e retribuito in conformità alla legge, ai contratti collettivi del settore ed agli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nelle località in cui viene prestato il servizio.

La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti per legge a favore dei propri dipendenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. La cooperativa è altresì tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con gli organismi ritenuti competenti. Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale sono a carico della ditta appaltatrice.

Art. 11 – SICUREZZA SUL LAVORO, VESTIARIO E D.P.I.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei servizi oggetto del presente capitolato, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così il Comune da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati. La ditta aggiudicataria dovrà dimostrare in particolare di avere adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio del servizio in oggetto previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., e dovrà trasmettere al Comune, entro 15 giorni dall'affidamento del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il D.V.R e documentazione attestante l'effettuazione della formazione (attestati) e della sorveglianza sanitaria (anche autocertificazione).

La ditta aggiudicataria deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme in materia di igiene da indossare durante le ore di servizio e i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. Il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Il personale non dovrà aver condanne o procedimenti penali in corso per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 12 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. nessuno escluso.

Il Comune si impegna al pagamento mensile dei corrispettivi dovuti alla cooperativa nella misura di 1/24 (un ventiquattresimo) del prezzo complessivo offerto e oggetto di aggiudicazione entro i termini di legge, previa verifica della regolarità del servizio e della regolarità contributiva (DURC). In caso di contestazioni verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata. Dal pagamento del corrispettivo viene detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni d'ufficio, e le eventuali penalità applicate per inadempienza della cooperativa. I pagamenti alla cooperativa potranno essere effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla L. 136/2010 e s.m.i., in base alla quale lo stesso dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura di cui al presente capitolato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione dell'eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento. In ogni caso le fatture dovranno riportare il sopraccitato codice IBAN ed il CIG assegnato alla gara.

Ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 66 del 24.04.2014, convertito con ss.mm. in l. n. 66 del 23.06.2014, il codice identificativo di gara (CIG) il codice univoco ufficio (IPA) UFCMQF e dati della determinazione di impegno di spesa, dovranno essere riportati nelle fatture elettroniche emesse dal fornitore, laddove l'aggiudicatario sia tenuto all'emissione di fattura.

Ai sensi dell'art. 11 c.6 del d.lgs. 36/2023 sull'importo netto progressivo mensile delle prestazioni verrà operata la ritenuta dello 0,50%.

Art. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara CIG. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.

Art. 14 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze della ditta aggiudicataria, o a cose, causati nell'esercizio del servizio, dovrà intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico dell'aggiudicataria medesima che dovrà munirsi di polizza derivante da rischi professionali.

La ditta aggiudicataria è responsabile, oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori, o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni; essa pertanto dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per danni che possano derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alla struttura (fabbricati ed attrezzature) durante l'espletamento del servizio, esonerando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. La polizza, infatti, dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio.

La ditta aggiudicataria dichiara, pertanto, espressamente, di esonerare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità verso il personale impiegato, nonché verso i terzi per infortuni e danni a persone e cose, che comunque potessero avvenire in dipendenza dalle attività previste nel presente capitolato. L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità avendo la stessa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. L'ente appaltante è, conseguentemente, esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti.

Nello specifico, la polizza assicurativa dovrà coprire i seguenti rischi: responsabilità civile verso terzi (RCT) per tutte le attività relative al servizio appaltato con il seguente massimale di garanzia: € 5.000.000,00 quale limite per sinistro. Dovrà essere coperta: la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'impresa, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell'impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio nonché la responsabilità civile incombente all'appaltatore per danni indiretti.

In caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione del servizio l'Aggiudicataria è tenuta comunque a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante.

Gli eventuali danni non coperti a seguito dei minimali assicurativi devono essere a totale carico dell'aggiudicataria.

Al momento della sottoscrizione del Contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle Assicurazioni di cui al presente articolo con primarie Compagnie di Assicurazioni derivante da rischi professionali.

Art. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Art. 16 – PENALITÀ

Nell'esecuzione del servizio la cooperativa ha l'obbligo di rispettare le disposizioni di legge, i regolamenti vigenti ed il presente capitolato. In caso di inadempienze, ritardi, omissioni ovvero imperfetta esecuzione dei servizi affidati la ditta appaltatrice incorrerà in sanzioni pecuniarie fermo restando l'obbligo di recuperare i servizi non resi o eseguiti in modo insoddisfacente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano le seguenti infrazioni cui consegue l'applicazione della sanzione pecuniaria:

In particolare verrà applicata una penale di € 200,00 in caso di:

- mancato rispetto per almeno 3 volte in qualsiasi parco dell'orario di apertura o chiusura;
- mancato rispetto per almeno 3 volte dell'orario di presenza presso gli attraversamenti;
- mancata pulizia dei parchi per tre volte;
- mancata pulizia dei servizi igienici e giochi per tre volte.
- consegna della documentazione indicata all'art. 9 lett. h), k) oltre i termini.

Le inadempienze saranno contestate alla ditta per iscritto, posta elettronica certificata; la cooperativa nel termine di 15 giorni potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Esaurita l'istruttoria, verrà irrogata la sanzione e comunicato l'ammontare della penale che sarà trattenuta sul primo rateo in scadenza. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per altre violazioni contrattuali.

Il Comune, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha diritto – indipendentemente dai casi previsti nei precedenti articoli – di promuovere nei modi e forme di legge la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei casi sotto indicati:

- 1) abbandono dell'appalto;
- 2) apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- 3) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato e della normativa in materia sicurezza, prevenzione, assistenza, previdenza ed assicurazione dei lavoratori e dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- 4) per comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
- 5) in caso di fallimento;
- 6) qualora la cooperativa non mantenesse per tutta la durata del contratto il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente capitolato;
- 7) per ogni altra inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune, inviata a mezzo posta certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sulla cooperativa appaltatrice a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, quantificati nella somma pari alla differenza di prezzo tra quello praticato rispettivamente dall'aggiudicatario e dalla ditta subentrante, nonché nelle spese sostenute dal Comune per l'eventuale riappalto del servizio. Esso sarà prelevato dal deposito cauzionale e dagli altri crediti della cooperativa.

L'impresa può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili alla cooperativa stessa, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile.

Art. 18 – CLAUSOLA DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Art. 19 – SUBAPPALTO

Ritenendo che la particolare tipologia del servizio, che richiede una stretta collaborazione della ditta appaltatrice con il referente comunale dell'appalto, individuato dalla Stazione Appaltante, a cui segue la segnalazione di nominativi delle

persone in carico al servizio sociale del comune di Jesolo, soggetti deboli o svantaggiati al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, è fatto divieto alla ditta di subappaltare ad altri, totalmente o in parte, il servizio appaltato.

Art. 20 – SOSTITUZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Qualora per la Stazione Appaltante si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della ditta aggiudicataria in caso di risoluzione del contratto per cause imputabili alla ditta stessa, essa si riserva la facoltà di incaricare della gestione del servizio in oggetto la seconda ditta in graduatoria.

Art. 21 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la ditta aggiudicataria non dovesse provvedere al servizio in oggetto, oltre all'applicazione delle relative penali, la Stazione Appaltante potrà ordinare, senza alcuna formalità, ad altra impresa l'esecuzione, totale o parziale, di quanto omesso dalla aggiudicataria. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione rilasciata e/o sui crediti vantati dalla ditta.

Art. 22 – NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile.

Art. 23 – SPESE CONTRATTUALI ED ONERI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto d'appalto ivi comprese le eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione saranno a carico della ditta aggiudicataria. Il contratto verrà stipulato per scrittura privata in forma elettronica, previa esibizione dei documenti richiesti. Le eventuali controversie che dovessero insorgere saranno devolute alla competenza del Tribunale di Venezia.

Art. 24 – DISPOSIZIONI AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La ditta aggiudicataria sarà obbligata al rispetto del nuovo "Protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto a cui il Comune di Jesolo ha aderito con delibera di giunta comunale n. 324 del 08/10/2019 e consultabile al sito <https://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4470>.

Art. 25 – DISPOSIZIONI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'aggiudicataria è tenuta a dichiarare di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall'ente appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 26/01/2016 e confermato con delibera di giunta comunale n. 81/2021 e pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali - Comune di Jesolo e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Art. 26 – INCARICHI CONFERITI AD EX DIPENDENTI PUBBLICI

L'aggiudicataria dovrà dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato a autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 27 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d. lgs. 36/2023 prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, intestata al Comune di Jesolo, a garanzia dell'esecuzione del contratto costituita da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Lo svincolo avverrà ai sensi e con le modalità dell'art. 117 del d. lgs. 36/2023.

Art. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali di ciascuna delle parti sono trattati dall'altra parte ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il Comune di Jesolo è unico Titolare del trattamento di dati personali e/o particolari di soggetti terzi, effettuato nello svolgimento del servizio, e l'affidatario viene nominato con il presente atto Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016. L'affidatario si impegna ad osservare e mettere in atto quanto previsto dalle norme applicabili e quanto di seguito riportato.

Finalità dei trattamenti di dati effettuati dall'affidatario

I dati potranno essere trattati dall'affidatario esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal capitolato d'appalto.

Obbligo alla riservatezza

L'affidatario nonché tutti i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in maniera confidenziale e riservata, adottando tutte le ragionevoli cautele affinché non vi sia conoscibilità alcuna da parte di soggetti non autorizzati.

Acquisizione autonoma di dati personali da parte dell'affidatario

Il processo, le modalità e il formato di dei dati personali e/o particolari da acquisire – anche tramite piattaforme web o altri mezzi - dovranno essere concordati con il Comune di Jesolo; in particolare la modulistica da adottare e i dati da acquisire dovranno soddisfare i principi di non eccedenza e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite, e dovranno essere concordati per iscritto con il Comune di Jesolo.

Fornitura dell'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR

Laddove richiesto dal Comune di Jesolo, l'affidatario (anche tramite propri dipendenti o collaboratori) si impegna a fornire agli interessati l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, nei modi e nei formati specificati dal Comune.

Proprietà dei dati

Tutti i dati di cui il Responsabile sia venuto in possesso in occasione del presente affidamento rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Comune di Jesolo, il quale sarà individuato come Titolare del trattamento, e pertanto non potranno essere ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti. Dovranno essere consegnati dall'affidatario al Comune di Jesolo alla conclusione o revoca del contratto o in qualsiasi momento il Comune di Jesolo ne faccia richiesta e cancellati dagli archivi dell'affidatario con modalità tecniche che non consentano in nessun caso il recupero successivo dei dati cancellati. Vanno comunque fatti salvi gli obblighi da parte dell'affidatario di conservazione di alcuni dati personali e/o particolari ai fini di adempimenti di legge, anche di natura contabile, fiscale ed amministrativa.

Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali

Viene fatto esplicito divieto all'affidatario di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli interessati per finalità diverse da quelle esplicitate nel presente atto; l'eventuale invio di messaggi pubblicitari, commerciali o promozionali dovrà essere concordato e autorizzato per iscritto dal Comune di Jesolo.

Nomina degli autorizzati al trattamento dei dati

In qualità di responsabile del trattamento dei dati, l'affidatario provvederà alla nomina – con atto scritto – di dipendenti e collaboratori in qualità di autorizzati al trattamento dei dati, specificando analiticamente per iscritto l'ambito del trattamento consentito e le istruzioni da seguire nelle operazioni di trattamento dei dati e assicurando agli autorizzati una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza; l'elenco degli autorizzati e la verifica della sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione dovrà essere aggiornato e verificato con frequenza almeno annuale.

Richieste degli interessati

Nel caso l'affidatario riceva da parte degli interessati, delle richieste di esercizio dei propri diritti ex artt. 15 – 21 GDPR, tali richieste non dovranno essere soddisfatte, ma dovranno essere comunicate al Comune di Jesolo tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Formazione periodica agli autorizzati al trattamento dei dati

In qualità di responsabile del trattamento dei dati, l'affidatario è tenuto ad assicurare una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza ai propri autorizzati al trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria per legge e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

Verifica periodica delle misure di sicurezza adottate

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l'affidatario si impegna a verificare periodicamente la corretta adozione di idonee misure di sicurezza; a segnalare tempestivamente al Comune di Jesolo eventuali situazioni di rischio o criticità; a relazionare, almeno annualmente, al Comune di Jesolo le misure di sicurezza adottate. Il Responsabile altresì riconosce al Comune di Jesolo il diritto a verificare periodicamente l'applicazione delle misure di sicurezza messe in atto, anche mediante personale o soggetti esterni opportunamente incaricati dal Comune stesso.

Sub-responsabili del trattamento

Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “sub-Responsabile del trattamento”) per gestire attività di trattamento specifiche, informando il Titolare del trattamento prima che le nomine siano operative. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi dei sub-Responsabili nominati e i dati del contratto di esternalizzazione. Il Titolare del trattamento potrà sempre opporsi motivatamente alla nomina.

Data breach

Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza;

Eventuali violazioni agli obblighi a tutela dei dati personali, non rimediate nel termine di quindici giorni da apposita diffida, legittimeranno il Titolare a recedere dal contratto.

Art. 29 –DOMICILIO DIGITALE E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del contratto la cooperativa appaltatrice elegge il proprio domicilio digitale al proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante nel registro INI-PEC. Rimane ferma la possibilità di comunicare all’ente appaltante un diverso indirizzo di posta elettronica certificata.

Il Foro competente per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti è quello di Venezia, con esclusione del ricorso ad arbitrati.

Art. 30 – RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d’appalto, si farà riferimento alla legislazione in materia di appalti e, più in particolare, alla disciplina di settore.

Per ogni altra condizione non espressamente contemplata e citata nel presente documento e negli altri documenti di gara si fa riferimento, per quanto applicabile, alla normativa vigente in materia.

La partecipazione alla gara costituirà comunque incondizionata accettazione indistintamente di tutte le clausole contenute nelle condizioni di gara ed impegna le imprese offerenti fin dal momento della partecipazione alla gara.

Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per intervenute e non previste ragioni di pubblico interesse.

Si precisa che a nessun partecipante alla gara, aggiudicatario o meno, verrà corrisposto dal Comune alcun compenso per la proposta gestionale-organizzativa o progettuale presentata o per altro.

Allegato:

- Qualifiche attuale appaltatore.